

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680)

→ In caso di divergenze tra il contenuto del progetto posto in consultazione e della tavola sinottica si applica la versione del progetto posto in consultazione.

Avamprogetto	Avamprogetto
Ingresso visti gli articoli 32c capoverso 1 secondo periodo e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),	Ingresso visti gli articoli 32c capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),
Art. 1 cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva Scopo della presente ordinanza è il risanamento dei siti inquinati se tali siti sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che detti effetti si producano. 2 Per la gestione dei siti inquinati la presente ordinanza regola le seguenti procedure: ...	Art. 1 cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva 1 Scopo della presente ordinanza è il risanamento di siti e parchi giochi inquinati (art. 2 cpv. 2) se essi sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che detti effetti si producano. 2 Per la gestione dei siti e dei parchi giochi inquinati la presente ordinanza regola le seguenti procedure: ...
Art. 2 cpv. 1 lett. d e cpv. 2–4 1 I siti inquinati sono siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Essi comprendono: 2 I siti inquinati devono essere risanati se sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. 3 I siti contaminati sono siti inquinati che devono essere risanati. 4 I siti contaminati sono siti e parchi giochi inquinati che devono essere risanati.	Art. 2 cpv. 1 lett. d e cpv. 2–4 1 I siti inquinati sono siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Essi comprendono: d. i siti inquinati da sostanze per- e polifluoroalichiliche (PFAS) in seguito all'estinzione di un incendio: siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS. 2 I parchi giochi e le aree verdi pubblici inquinati (parchi giochi inquinati) sono siti a disposizione della collettività di proprietà di enti di diritto pubblico i cui suoli sono inquinati da sostanze pericolose per l'ambiente e su cui giocano regolarmente bambini. 3 I siti e i parchi giochi inquinati devono essere risanati se sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. 4 I siti contaminati sono siti e parchi giochi inquinati che devono essere risanati.
Art. 3, frase introduttiva I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: ...	Art. 3, frase introduttiva I siti e i parchi giochi inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: ...

Avamprogetto	Avamprogetto
<p>Art. 7 Indagine preliminare</p> <p>1 Sulla base dell'ordine di priorità, l'autorità, per un sito che dev'essere sottoposto a indagine, esige che entro un termine adeguato venga eseguita un'indagine preliminare che di regola è costituita di un'indagine storica e un'indagine tecnica. In tal modo è possibile ottenere le indicazioni necessarie per la valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento (art. 8) e valutare tali indicazioni in considerazione della minaccia per l'ambiente (stima della minaccia).</p> <p>2 Con l'indagine storica si identificano le possibili cause dell'inquinamento del sito, segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli eventi e l'evoluzione temporale e spaziale delle attività nel sito; b. i processi in seguito ai quali nel sito sono state utilizzate sostanze pericolose per l'ambiente. <p>3 Sulla base dell'indagine storica viene approntato un capitolo d'oneri concernente l'oggetto, la portata e i metodi dell'indagine tecnica. Esso deve essere sottoposto per parere all'autorità.</p> <p>4 Con l'indagine tecnica si accertano il tipo e la quantità di sostanze presenti nel sito, le possibilità di emissione e l'importanza dei settori ambientali toccati.</p>	<p>Art. 7 Indagine preliminare</p> <p>1 Sulla base dell'ordine di priorità, l'autorità esige, per un sito inquinato che deve essere sottoposto a indagine, che entro un termine adeguato venga eseguita un'indagine preliminare, che di regola è costituita da un'indagine storica e un'indagine tecnica.</p> <p>2 Se un parco giochi (art. 2 cpv. 2) necessita di risanamento, l'autorità esige che entro un termine adeguato venga eseguita un'indagine preliminare, che di regola è costituita da un'indagine tecnica.</p> <p>3 L'indagine preliminare consente di ottenere le indicazioni necessarie per la valutazione della necessità della sorveglianza e del risanamento (art. 8) e di valutarle in considerazione della minaccia per l'ambiente (stima della minaccia).</p> <p>4–6 Ex cpv. 2–4</p>
<p>Art. 8 cpv. 1</p> <p>1 In base all'indagine preliminare, l'autorità valuta se il sito inquinato debba essere sorvegliato o risanato ai sensi degli articoli 9–12. Tiene conto anche degli effetti causati da altri siti inquinati o da terzi.</p>	<p>Art. 8 cpv. 1</p> <p>1 In base all'indagine preliminare, l'autorità valuta se il sito o il parco giochi inquinato debba essere sorvegliato o risanato ai sensi degli articoli 9–12. Tiene conto anche degli effetti causati da altri siti inquinati o da terzi.</p>
<p>Art. 9 cpv. 1^{bis}</p> <p>1^{bis} Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell'andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.</p>	<p>Art. 9 cpv. 1^{bis}</p> <p>1^{bis} Un sito inquinato non deve più essere sorvegliato se, in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale, si constata che, a seguito dell'andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito molto probabilmente non necessiterà di risanamento secondo il capoverso 2.</p>
<p>Art. 10 cpv. 1^{bis}</p> <p>1^{bis} Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell'andamento delle concentrazioni delle</p>	<p>Art. 10 cpv. 1^{bis}</p> <p>1^{bis} Un sito inquinato non deve più essere sorvegliato se, in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale, si constata che, a seguito dell'andamento delle</p>

Avamprogetto sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.	Avamprogetto concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito molto probabilmente non necessiterà di risanamento secondo il capoverso 2.
Art. 12 cpv. 1 e 2 1 Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all'allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell'utilizzazione. 2 I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo.	Art. 12 cpv. 1 e 2 1 Un suolo, che è un sito o un parco giochi inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera un valore di concentrazione di cui all'allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell'utilizzazione. 2 I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti o parchi giochi inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti di tali siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all'O suolo.
Art. 13 cpv. 2, frase introduttiva 2 Se un sito inquinato deve essere risanato (sito contaminato), l'autorità esige che: ...	Art. 13 cpv. 2, frase introduttiva 2 Se un sito o un parco giochi inquinato deve essere risanato (sito contaminato), l'autorità esige che: ...
Art. 14 cpv. 1 lett. a 1 Per valutare gli obiettivi e l'urgenza del risanamento, occorre fornire le seguenti informazioni dettagliate e valutarle in base a una stima della minaccia: a. il tipo, l'ubicazione, la quantità e la concentrazione delle sostanze pericolose per l'ambiente presenti sul sito inquinato;	Art. 14 cpv. 1 lett. a 1 Per valutare gli obiettivi e l'urgenza del risanamento, occorre fornire le seguenti informazioni dettagliate e valutarle in base a una stima della minaccia: a. il tipo, l'ubicazione, la quantità e la concentrazione delle sostanze pericolose per l'ambiente presenti sul sito o sul parco giochi inquinato;
Art. 18 cpv. 1 lett. c 1 L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente: c. la minaccia che il sito inquinato rappresenta per l'ambiente prima e dopo il risanamento;	Art. 18 cpv. 1 lett. c 1 L'autorità valuta il progetto di risanamento. Considera segnatamente: c. la minaccia che il sito rappresenta per l'ambiente prima e dopo il risanamento;
Art. 20 cpv. 1 1 I provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento devono essere attuati dal titolare del sito inquinato.	Art. 20 cpv. 1 1 I provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento devono essere attuati dal titolare del sito o del parco giochi inquinato.

Avamprogetto	Avamprogetto
<p><i>Art. 24 lett. c</i></p> <p>È possibile derogare alle procedure regolate dalla presente ordinanza se:</p> <p>c. un sito inquinato viene modificato attraverso la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto;</p>	<p><i>Art. 24 lett. c</i></p> <p>È possibile derogare alle procedure regolate dalla presente ordinanza se:</p> <p>c. un sito o un parco giochi inquinato viene modificato attraverso la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto;</p>